



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**  
Provincia di Pesaro e Urbino

---

**REGOLAMENTO**  
**PER IL**  
**FUNZIONAMENTO**  
**DEL CONSIGLIO**  
**COMUNALE**

*Allegato alla delib. consiliare n. 65 del 29/11/2004*

# INDICE

## CAPO I: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 = Diramazione degli avvisi di convocazione	Pag. 4
ART. 2 = Termini per la consegna degli avvisi di convocazione. Sedute ordinarie ed urgenti	Pag. 4
ART. 3 = Contenuto degli avvisi di convocazione	Pag. 4
ART. 4 = Luogo dell'adunanza	Pag. 5
ART. 5 = Elenco degli affari da trattare	Pag. 5
ART. 6 = Continuazione di seduta e seconda convocazione	Pag. 6

## CAPO II: ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

ART. 7 = Iniziativa e deposito dei documenti	Pag. 6
ART. 8 = Numero legale per la validità delle sedute	Pag. 7
ART. 9 = Numero legale per la validità delle deliberazioni	Pag. 7
ART. 10 = Presidenza del Consiglio Comunale	Pag. 8

## CAPO III: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 11 = Rinvio della seduta	Pag. 8
ART. 12 = Apertura di seduta. Sospensione	Pag. 8
ART. 13 = Poteri della Presidenza	Pag. 9
ART. 14 = Modalità delle discussioni	Pag. 9
ART. 15 = Regole per la discussione delle proposte	Pag. 9
ART. 16 = Interventi dei Consiglieri	Pag. 10
ART. 17 = Richiesta di intervento per fatto personale	Pag. 10
ART. 18 = Della mozione d'ordine	Pag. 10
ART. 19 = Della dichiarazione di voto	Pag. 10

## CAPO IV: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE e MOZIONI

ART. 20 = Comunicazioni e commemorazioni	Pag. 11
ART. 21 = Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	Pag. 11
ART. 22 = Delle interrogazioni	Pag. 11
ART. 23 = Replica a risposte su interrogazioni	Pag. 11
ART. 24 = Delle interpellanze	Pag. 12
ART. 25 = Modalità della trattazione delle interpellanze	Pag. 12
ART. 26 = Delle mozioni	Pag. 12
ART. 27 = Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	Pag. 12
ART. 28 = Mozione di sfiducia	Pag. 13
ART. 29 = Presentazione delle linee programmatiche e di mandato	Pag. 13
ART. 30 = Prima seduta del Consiglio	Pag. 13
ART. 31 = Dell'Assessore non facente parte del Consiglio	Pag. 14

## **CAPO V: PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI**

ART. 32 = Deroga alla pubblicità delle sedute consiliari	Pag. 14
ART. 33 = Presenze nelle sedute segrete	Pag. 14
ART. 34 = Ordinamento svolgimento delle sedute pubbliche	Pag. 15

## **CAPO VI: OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

ART. 35 = Sistemi di votazione	Pag. 15
ART. 36 = Priorità delle votazioni	Pag. 15
ART. 37 = Votazione palese	Pag. 16
ART. 38 = Votazione segreta	Pag. 16
ART. 39 = Sistemi particolari di votazione: voto limitato	Pag. 16
ART. 40 = Sistemi di votazione e pubblicità o meno delle sedute consiliari in relazione all'oggetto	Pag. 16

## **CAPO VII: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE**

ART. 41 = Esito delle votazioni	Pag. 17
ART. 42 = Calcolo della maggioranza	Pag. 17
ART. 43 = Computo dei votanti	Pag. 18
ART. 44 = Parità di voti e votazioni inefficaci	Pag. 18

## **CAPO VIII: VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 45 = I verbali delle deliberazioni: contenuto	Pag. 18
ART. 46 = Approvazione dei verbali delle deliberazioni	Pag. 19
ART. 47 = Firma dei verbali e loro valore probatorio	Pag. 19
ART. 48 = Esclusione del Segretario Comunale	Pag. 19
ART. 49 = Verbale della seduta segreta	Pag. 20

## **CAPO IX: GRUPPI CONSILIARI**

ART. 50 = Conferenza dei Capigruppo	Pag. 20
ART. 51 = Costituzione e organizzazione dei gruppi consiliari	Pag. 20
ART. 52 = Entità minima per ciascun gruppo consiliare	Pag. 21
ART. 53 = Costituzione di nuovi gruppi consiliari	Pag. 21
ART. 54 = Locali, attrezzature e contributi ai gruppi consiliari	Pag. 21

## **CAPO X: DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 55 = Commissioni consiliari	Pag. 21
ART. 56 = Commissioni consiliari di controllo e/o di garanzia	Pag. 22
ART. 57 = Consiglio aperto	Pag. 22
ART. 58 = Diritti di informazione dei Consiglieri	Pag. 22
ART. 59 = Decadenza, dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri	Pag. 23
ART. 60 = Abrogazione precedenti norme regolamentari	Pag. 23
ART. 61 = Entrata in vigore. Pubblicazione	Pag. 24

# **CAPO I**

## **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ART. 1**

#### **Diramazione degli avvisi di convocazione**

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta dal Sindaco cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
2. Detta convocazione avviene mediante avvisi scritti, firmati dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma ogni due mesi.

### **ART. 2**

#### **Termini per la consegna degli avvisi di convocazione. Sedute ordinarie ed urgenti**

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri e agli eventuali Assessori esterni:
  - a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando il Consiglio sia convocato in via ordinaria.  
La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri deve riguardare una materia espressamente devoluta dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio. Detta convocazione deve essere disposta dal Sindaco e la seduta deve tenersi entro e non oltre venti giorni dal pervenimento della richiesta.
  - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza quando il Consiglio sia convocato in via d'urgenza.
2. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio 5 (cinque) giorni prima a quello stabilito dalla seduta.
3. Senza il rispetto delle formalità di cui alla precedente lett. a), l'avviso viene inviato anche al Revisore dei conti, al Difensore Civico, ai corrispondenti delle testate giornalistiche trattanti cronaca locale, nonché a tutte le associazioni o partiti politici che ne facciano espressa richiesta. Il manifesto di convocazione del Consiglio Comunale con il relativo ordine del giorno viene affisso nelle bacheche comunali per l'informazione ai cittadini.

### **ART. 3**

#### **Contenuto degli avvisi di convocazione**

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
  - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
  - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, ovvero di urgente convocazione;
  - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
  - d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
  - e) la data dell'avviso;
  - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

#### **ART. 4** **Luogo dell'adunanza**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Municipio. Eccezionalmente e per giustificati motivi il Consiglio si può riunire in altra sede.

#### **ART. 5** **Elenco degli affari da trattare**

1. L'elenco degli oggetti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, salvo il caso di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri in cui tale iniziativa spetta ai Consiglieri che ne hanno sollecitato la convocazione.
2. Fermo restando il termine di convocazione previsto dalla legge (20 gg.) l'esame degli oggetti richiesti dai Consiglieri può essere inserito in una seduta ordinaria.
3. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilite come segue:
  - a) proposte dell'autorità governativa;
  - b) proposte del Sindaco;
  - c) proposte dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione.
4. Le materie da includere nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dopo le elezioni (entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti) sono indicate dalla legge che ne stabilisce anche l'ordine di discussione.
5. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno ad eccezione del caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi oggetti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.
6. Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

7. La votazione delle deliberazioni, in caso di sedute convocate in via d'urgenza, può essere rinviata al giorno successivo, qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda.
8. Possono parimenti essere differite al giorno successivo le votazioni delle deliberazioni proposte ai sensi del precedente comma quinto.
9. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa, e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione dei problemi che debbono essere trattati.
10. Il Sindaco può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai Consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio, almeno ventiquattro ore prima del Consiglio.

#### **ART. 6**

##### **Continuazione di seduta e seconda convocazione**

1. È seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.
2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma.
3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

## **CAPO II**

### **ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE**

#### **ART. 7**

##### **Iniziativa e deposito dei documenti**

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai singoli Assessori nonché ai singoli Consiglieri.
2. Le proposte avanzate dai singoli Consiglieri, le quali devono comunque rientrare nella competenza del Consiglio Comunale ed essere corredate di idonea documentazione, devono essere presentate per iscritto al Sindaco che le inserisce nell'ordine di trattazione nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione.

3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati, a disposizione dei Consiglieri, almeno 48 ore prima della riunione del Consiglio, presso la Segreteria del comune, con esclusione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno con convocazione d'urgenza, per i quali viene depositata la relativa documentazione almeno 24 ore prima della seduta.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. I pareri di cui al comma precedente vanno richiesti almeno cinque giorni prima dello svolgimento della seduta.

#### **ART. 8**

##### **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale è necessaria di regola, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati (compreso il Sindaco), con arrotondamento all'unità superiore.
2. Dopo una prima seduta, resa nulla per mancanza del numero legale, per la validità della seduta successiva, di seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno sei consiglieri, pari a un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

#### **ART. 9**

##### **Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, devono essere esclusi:
  - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente dal prendere parte alle deliberazioni ai sensi di legge, i quali pur rimanendo presenti, non possono partecipare alla discussione;
  - b) i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di parità, dopo la seconda votazione, è eletto il più anziano di età.

5. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risulta eletto il candidato designato dalla minoranza che ha riportato il maggior numero di voti.

#### **ART. 10**

#### **Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, la Presidenza del collegio è affidata nell'ordine: al Vicesindaco, all'Assessore che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale fra i componenti della Giunta.

## **CAPO III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

#### **ART. 11**

#### **Rinvio della seduta**

1. Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente, trascorsi trenta (30) minuti, rinvia la seduta ad altro giorno in seconda convocazione.

#### **ART. 12**

#### **Apertura di seduta. Sospensione**

1. Dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di n. tre (3) Consiglieri, di cui uno della minoranza.
2. Inizia, di norma, con la lettura da parte del Segretario dei verbali delle deliberazioni della seduta precedente, limitandola all'oggetto, e alla loro successiva approvazione.
3. Qualora sul contenuto del verbale non ci sia accordo, i Consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.
4. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo la cadenza con cui gli affari sono iscritti nell'elenco, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio.
6. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta.



7. Il Consiglio Comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei gruppi consiliari e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

### **ART. 13**

#### **Poteri della Presidenza**

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per garantire l'ordine dell'adunanza, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e la corretta adozione delle deliberazioni.
2. Per le comunicazioni del Presidente non è richiesta la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

### **ART. 14**

#### **Modalità delle discussioni**

1. Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o favorendo l'esposizione dei relatori interessati ed aprendo successivamente la discussione generale.
2. Il Presidente dichiara la chiusura della discussione quando il dibattito si è sufficientemente svolto. In caso di opposizione da parte di qualche Consigliere, il Presidente pone ai voti la sua proposta di chiusura.
3. Se nessuno chiede la parola, ovvero quando la discussione è dichiarata chiusa, il Presidente può disporre la messa in votazione della proposta.

### **ART. 15**

#### **Regole per la discussione delle proposte**

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni.
4. Può, altresì, negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
5. Può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli affari oggetto d'esame e non ottemperino alle sue esortazioni.
6. Può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

7. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

**ART. 16**  
**Interventi dei Consiglieri**

1. I consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio.
2. Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto della discussione.
3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, nella medesima seduta, ad eccezione del relatore e dei capigruppo per la dichiarazione di voto. Ciascun intervento non potrà protrarsi oltre i 10 minuti, con possibilità di replica per ulteriori 3 minuti.

**ART. 17**  
**Richiesta di intervento per fatto personale**

1. Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso può richiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.

**ART. 18**  
**Della mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli affari o alla votazione.
2. Può essere presentata da ciascun Capogruppo e sulla sua ammissibilità si pronuncia il Presidente, sentito il Segretario Comunale.

**ART. 19**  
**Della dichiarazione di voto**

1. Dopo la chiusura della discussione può essere concessa la parola per semplice dichiarazione di voto.
2. Essa consiste nell'esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari e dai Consiglieri che intendano esprimere un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto sulla proposta oggetto della discussione appena conclusasi. La dichiarazione di voto è comunque contenuta nel limite di cinque minuti, dopo di che il Presidente mette in votazione la proposta.
3. Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

# **CAPO IV**

## **COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

### **ART. 20**

#### **Comunicazioni e commemorazioni**

1. Il Presidente può dare, in ogni momento della seduta, comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, se esse non diano luogo a discussioni nè a votazioni.
2. Dal canto loro i Consiglieri hanno facoltà di prendere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato.
3. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, viene sottoposta la richiesta di commemorazione al Presidente che dopo la lettura dei verbali dà loro la parola.

### **ART. 21**

#### **Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni**

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo alla convocazione del Consiglio, salvo quanto previsto dal successivo art. 28, ma dovranno essere inserite all'inizio dell'o.d.g. della prima adunanza consiliare utile.
3. In ogni caso il Sindaco o l'Assessore da esso delegato rispondono alle interrogazioni e interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione, per iscritto o verbalmente durante la prima seduta utile.

### **ART. 22**

#### **Delle interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta di un fatto, l'esattezza di tali circostanze e se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano già adottato, al riguardo, apposite determinazioni.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune o possono essere lette direttamente durante la seduta consiliare.

### **ART. 23**

#### **Replica alle risposte su interrogazioni**

1. Le risposte, scritte o verbali, del Sindaco o degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.
2. Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.

**ART. 24**  
**Delle interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla segreteria del Comune o possono essere lette direttamente durante la seduta consiliare.

**ART. 25**  
**Modalità della trattazione delle interpellanze**

1. La risposta, scritta o verbale, del Sindaco può dar luogo ad una replica dell'interpellante. Qualora gli interpellanti non siano soddisfatti della risposta data, possono presentare una mozione sull'oggetto secondo le modalità del presente regolamento in materia.

**ART. 26**  
**Delle mozioni**

1. La mozione è diretta a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, mediante una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune, che abbia già formato o meno oggetto di interrogazione o di interpellanza al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto con le modalità previste dal precedente art. 7, deve essere motivata e concludersi con una proposta.
3. Essa viene inserita nell'ordine della trattazione dei lavori di una seduta immediatamente successiva, per la quale non sia stato ancora inviato avviso di convocazione.
4. L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei firmatari. Più mozioni relative ad oggetti simili o collegati possono essere trattate in una sola discussione.

**ART. 27**  
**Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni**

1. Le interrogazioni, le interpellanze o le mozioni, redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente, ovvero contrario alle norme di legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

**ART. 28**  
**Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere motivata.
3. La mozione deve essere presentata al Segretario comunale e deve essere discussa in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta. Il Segretario Comunale comunica tempestivamente la deliberazione al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e di nomina di un Commissario.

**ART. 29**  
**Presentazione delle linee programmatiche e di mandato**

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, per la discussione e la definizione delle stesse.
2. Ai fini della definizione e dell'adeguamento delle linee programmatiche, il Sindaco indirà apposita Conferenza dei Capigruppo, per poi porre il punto alla discussione del Consiglio Comunale.
3. Almeno una volta all'anno, di norma in sede di approvazione del bilancio di previsione, viene convocata una specifica sessione del Consiglio per la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche del Sindaco.

**ART. 30**  
**Prima seduta del Consiglio**

1. Successivamente alla proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'Ufficio della Prima Sezione Elettorale, il Sindaco neoeletto è tenuto a pubblicare entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio i risultati delle elezioni notificandoli a tutti gli eletti.
2. Il Consiglio è convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti e al giudizio riguardo

alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.

La prima seduta deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

3. La convocazione è disposta dal Sindaco eletto.
4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

#### **ART. 31**

##### **Dell'assessore non facente parte del Consiglio**

1. Gli Assessori eventualmente scelti tra i cittadini esterni al Consiglio non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio con facoltà di prendere la parola senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza diritto di voto.

## **CAPO V**

### **PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE CONSILIARI**

#### **ART. 32**

##### **Deroga alla pubblicità delle sedute consiliari**

1. Di regola le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:
  - a) seduta segreta di pieno diritto;  
Il pubblico è interdetto dalla sala consiliare allorché si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento su una o più persone determinate;
  - b) seduta segreta per dichiarazione del Consiglio.  
Qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constatare espressamente nel verbale.

#### **ART. 33**

##### **Presenze nelle sedute segrete**

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri, gli eventuali Assessori esterni ed il Segretario Comunale, oltre agli impiegati incaricati di altre mansioni inerenti la seduta.

#### **ART. 34**

##### **Ordinato svolgimento delle sedute pubbliche**

1. Nelle sedute pubbliche le persone che assistono nell'apposito settore dell'aula debbono mantenere un contegno corretto e civile.
2. In caso contrario, il Presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine, fatti salvi ulteriori provvedimenti di natura penale qualora ricorrano i presupposti di legge.
3. Quando tutto o la maggior parte del pubblico disturbi la regolarità delle sedute, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula. In questo caso, però, la prosecuzione dei lavori consiliari a porte chiuse, è necessaria una deliberazione motivata secondo quanto stabilito dall'art. 32 del presente regolamento.
4. Il provvedimento di espulsione può essere adottato pure nei confronti di un Consigliere che, benché richiamato, intralci il regolare svolgimento della seduta.

## **CAPO VI OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

#### **ART. 35**

##### **Sistemi di votazione**

1. La votazione non può aver validamente luogo se i Consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

#### **ART. 36**

##### **Priorità delle votazioni**

1. Le operazioni di voto seguono il seguente ordine:
  - a) innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali;
  - b) successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta.Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che prevedano aumenti di spesa o riduzione delle entrate devono essere presentati all'Ufficio Segreteria del Comune almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio al fine di consentire l'apposizione dei pareri di legge.

c) da ultimo viene messa ai voti la proposta.

**ART. 37**  
**Votazione palese**

1. La votazione palese può essere eseguita in modi diversi purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

**ART. 38**  
**Votazione segreta**

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. In ogni caso il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti. Prima della votazione il Presidente nomina tre scrutatori scelti a sua discrezione tra i Consiglieri presenti di cui uno di minoranza.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno dei tre scrutatori e dal Segretario.
4. La circostanza dell'esecuzione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espresamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri di fare dichiarazioni di voto.

**ART. 39**  
**Sistemi particolari di votazione: voto limitato**

1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti in Commissione varie, ovvero di propri rappresentanti in seno ad aziende, istituti o Enti di cui il Comune è parte o che dipendono da esso al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, se previsto, si esegue il sistema del voto limitato, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
2. A tal fine ciascun Consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome e, qualora nessun Consigliere della minoranza raggiunga il quorum dei voti prescritto, risulta eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il rappresentante della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli proposti dalle minoranze.

**ART. 40**  
**Sistemi di votazione e pubblicità o meno delle sedute consiliari  
in relazione all'oggetto**

1. I sistemi di votazione sono i seguenti:
  - a) in seduta pubblica con votazione palese;
  - b) in seduta pubblica con votazione segreta;
  - c) in seduta segreta con votazione palese;
  - d) in seduta segreta con votazione segreta.



2. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, innanzitutto le deliberazioni relative alle nomine (del Revisore dei conti, delle Commissioni, dei rappresentanti del comune), oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
3. Possono essere adottate in seduta segreta, ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

## **CAPO VII**

### **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE**

#### **ART. 41**

##### **Esito delle votazioni**

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
2. Il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, prendono nota del voto espresso dai Consiglieri, esaminano le schede (nel caso di votazione segreta) e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.
3. Indi fanno il calcolo dei voti pro e contro la proposta e immediatamente dopo, il Presidente procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

#### **ART. 42**

##### **Calcolo della maggioranza**

1. Perché una deliberazione sia valida, occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero di coloro che votano è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Quando la legge ovvero lo Statuto lo richiedono, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.

**ART. 43**  
**Computo dei votanti**

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
  - a) nel caso di votazione palese: non si debbono computare tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
  - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili per cui, colui che intende astenersi, nelle votazioni segrete, non può limitarsi a votare scheda bianca, bensì deve dichiarare prima del voto esplicitamente la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

**ART. 44**  
**Parità di voti e votazioni inefficaci**

1. Qualora la proposta riporti in esito alle votazioni, una parità di voti, ovvero qualora le votazioni non abbiano raggiunto il quorum necessario, la relativa votazione è considerata inefficace.
2. È facoltà del Presidente, in questi casi, di disporre, in base ad una prudente valutazione delle circostanze, l'eventuale ripetizione della votazione anche nella medesima seduta.

**CAPO VIII**  
**VERBALI DELLE ADUNANZE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 45**  
**I verbali delle deliberazioni: contenuto**

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario, che partecipa di diritto alle sedute stesse.
2. Detti verbali debbono contenere le seguenti indicazioni:
  - a) il tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza);
  - b) se si è trattata di prima o di seconda convocazione;
  - c) la data, l'ora e il luogo della riunione;
  - d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare;
  - e) l'attestazione che la convocazione è stata effettuata dal Sindaco secondo le modalità di cui all'art. 2 e seguenti del presente regolamento;
  - f) se la seduta è stata pubblica o segreta;
  - g) l'indicazione e il nominativo dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
  - h) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;

- i) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la presidenza (Sindaco, Vicesindaco, Assessore), indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la presidenza non è stata assunta dal Sindaco;
  - l) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
  - m) i punti principali della discussione e le singole deliberazioni adottate;
  - n) il sistema di votazione adottato;
  - o) il numero dei votanti e il numero dei voti pro e contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche, non leggibili o nulle;
  - p) i nomi dei Consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti perché interessati dalla deliberazione;
  - q) per le questioni concernenti persone l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta;
  - r) il cognome degli scrutatori (il nome solo in caso di cognomi uguali);
  - s) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatta dal Presidente;
  - t) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta.
3. Se un Consigliere richiede che sia fatta esplicita menzione, nel verbale della seduta, di proprie particolari dichiarazioni o sui motivi del suo voto, seduta stante, ne detta sintetico enunciato o le riassume per iscritto e le consegna al Segretario.
  4. In caso contrario gli interventi dei singoli Consiglieri su un determinato argomento saranno riportati per riassunto.
  5. Le cassette magnetiche contenenti le registrazioni delle sedute consiliari saranno conservate dall'ufficio segreteria per tutta la durata della legislatura.

#### **ART. 46**

##### **Approvazione dei verbali delle deliberazioni**

1. I verbali delle deliberazioni, di cui copia viene inviata ai Capigruppo, sono letti limitatamente all'oggetto ed approvati di norma nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.
2. I Consiglieri possono proporre rettifiche, con esclusione di interventi non finalizzati allo scopo.

#### **ART. 47**

##### **Firma dei verbali e loro valore probatorio**

1. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e, come tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

#### **ART. 48**

##### **Esclusione del Segretario Comunale**

1. È fatto obbligo al Segretario Comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute consiliari quando si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
2. In questa ipotesi le funzioni di Segretario sono affidate, dal Presidente ad un Consigliere, il quale svolgerà anche il compito di verbalizzante.

#### **ART. 49**

##### **Verbale della seduta segreta**

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute segrete devono essere redatti in modo che vi sia fatta menzione, concisamente, di quanto discusso e deliberato senza però indicare particolari relativi alle persone per non vanificare con ciò lo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta.

## **CAPO IX GRUPPI CONSILIARI**

#### **ART. 50**

##### **Conferenza dei Capigruppi**

1. La riunione dei Capigruppo consiliari costituisce la Conferenza dei Capigruppo.
2. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dallo statuto e dal presente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. La Conferenza si riunisce, di norma, prima di ogni seduta del Consiglio Comunale per un preventivo esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. I Capigruppo hanno facoltà di richiedere la convocazione della conferenza indicando i temi da trattare. Il Sindaco provvede alla convocazione della conferenza entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Tutti gli atti di rilevante importanza assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, sono esaminati in via preventiva dalla Conferenza dei Capigruppo. A tal fine il Sindaco provvede a trasmettere gli atti in questione ai singoli Capigruppo con congruo anticipo rispetto alla data della conferenza.

#### **ART. 51**

##### **Costituzione e organizzazione dei gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale con apposita deliberazione prende atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi Capigruppo, ai fini di quanto previsto dall'art. 125 del TUEL n. 267/2000.
3. Qualora intervengano mutamenti nella composizione di gruppi consiliari o venga designato un nuovo Capogruppo, i Consiglieri o i gruppi consiliari interessati ne daranno comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio che ne prenderà atto con apposita deliberazione.

#### **ART. 52**

##### **Entità minima per ciascun gruppo consiliare**

1. Per la costituzione di un gruppo consiliare occorre un minimo di n. due (2) Consiglieri. Il gruppo consiliare può essere formato anche da un solo Consigliere qualora sia l'unico rappresentante eletto di una determinata lista o successivamente alle elezioni abbia pubblicamente dichiarato di non riconoscersi nel gruppo consiliare originario.

#### **ART. 53**

##### **Costituzione di nuovi gruppi consiliari**

1. Durante il mandato del Consiglio Comunale possono costituirsi o scindersi i gruppi consiliari secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

#### **ART. 54**

##### **Locali, attrezzature ai gruppi consiliari**

1. Ai gruppi consiliari, per l'espletamento delle funzioni connesse al loro mandato, è assicurata la disponibilità di locali ed attrezzature compatibilmente con le risorse e le disponibilità dell'Ente a norma dell'art. 22, comma 3, dello Statuto, come meglio sarà specificato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

## **CAPO X DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 55**

##### **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, Commissioni permanenti, con funzioni preparatorie e referenti in materia di regolamenti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
2. In assenza di tali Commissioni i compiti suddetti vengono espletati dalla conferenza dei Capigruppo.

**Art. 56**  
**Commissioni Consiliari di controllo e/o di garanzia**

1. Il Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie o per affari determinati.
2. La competenza e la composizione di ciascuna Commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
3. La presidenza delle Commissioni è assegnata a Consiglieri che appartengono agli eletti in liste non facenti parte della coalizione di maggioranza, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. L'adesione da parte del Consigliere eletto alla presidenza delle Commissioni di cui al comma 1 ad un gruppo facente parte della coalizione di maggioranza comporta l'automatica decadenza dalla carica.

**Art. 57**  
**Consiglio aperto**

1. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto, durante le quali sarà possibile concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione.
2. Le modalità di convocazione del Consiglio aperto restano disciplinate dal Capo I° del presente regolamento.
3. Le sedute del Consiglio aperto vengono verbalizzate con le modalità delle sedute del Consiglio Comunale.
4. L'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio aperto, si conclude senza una votazione e può dare luogo a successive deliberazioni da parte del Consiglio Comunale, secondo le indicazioni emerse.

**Art. 58**  
**Diritti di informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Segretario Comunale e dai Responsabili individuati dalla struttura organizzativa del Comune nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dai regolamenti sul diritto di accesso, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 59**

##### **Decadenza, dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri**

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive del Consiglio Comunale può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. L'accertamento delle cause che comportano decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso il Consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronuncia del Consiglio.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del TUEL n. 267/2000.
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del TUEL n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dei commi 2 e 3.

#### **Art. 60**

##### **Abrogazione precedenti norme regolamentari**

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente, approvato con delibera consiliare n. 21 del 26/03/1997, che si intende pertanto abrogato dalla data

di conseguimento dell'esecutività del presente regolamento, così come definita dal successivo art. 61.

**ART. 61**  
**Entrata in vigore. Pubblicazione**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 18, comma 2, dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e entra in vigore il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL 267/2000.
4. Una copia del presente regolamento viene depositata negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini; un esemplare viene consegnato a ciascun Consigliere Comunale e verrà pubblicato integralmente nel sito internet del Comune.